



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001000/P
Del 28/09/2015 12 12 16
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e VIII, II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l’educazione alimentare nelle scuole” (Reg. Gen. n. 63)

Ad iniziativa del Consigliere Mocerino
Depositata in data 22 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI e VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 SET. 2015

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

24/9/15
Tina Cirodo
M

Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0012491/A

Del 22/09/2015 08 53 32

Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio
Rosa D'Amelio

Prot. n° 21 del 18/09/2015

Sede

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette la Proposta di Legge ad iniziativa del sottoscritto: "Disciplina per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole" e relativa relazione.

Cordialmente.

ATTIVITA' LEGVA
REG. GEN. N. 63

Napoli, 18 Settembre 2015

Carmine Mocerino

20/09/15
vs Assemblea



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

Il Presidente

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE: "DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITA' E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE".

ATTIVITA' LEG VA
REG. GEN. N. 63

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Mocerino.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

Il Presidente

RELAZIONE

La Regione Campania, luogo d'origine della Dieta Mediterranea riconosciuta come modello virtuoso di salute e Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco dal 2010, ha il compito di promuovere e valorizzare la vera "cultura alimentare" attraverso un approccio sistematico attento non soltanto ai prodotti e ai soggetti interessati, ma anche e soprattutto alle relazioni che li legano tra di loro. Attraverso questo approccio, la regione si prefigge di sensibilizzare le giovani generazioni ad un'idea di qualità più complessiva che coinvolga il benessere del singolo e della società in cui vive e dell'ambiente in cui ottiene le risorse. L'alimentazione è centrale nella promozione dello sviluppo sostenibile e centrale; riveste grande importanza il territorio e l'agricoltura come fonte primaria di cibo. Il cibo è anche strumento fondamentale d'identità culturale. La Regione Campania con le sue produzioni agroalimentari è in grado di offrire alla propria popolazione una vasta gamma di prodotti di qualità, con le sue DOP e IGP, i suoi prodotti tradizionali, i prodotti biologici e tutti quei prodotti agroalimentari tipici che per cultura, per caratteristiche organolettiche e per le tecnologie adottate sono meritevoli di particolare attenzione e di rilevanza pubblica. E' importante rafforzare le politiche di valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità del nostro territorio, evidenziandone le caratteristiche positive.

E questo vale ancora di più nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi", quell'area a Nord di Napoli e della Provincia di Caserta, che combatte ogni giorno contro questo marchio infamante. I danni per l'economia agricola di queste zone sono immensi. Ma quanto siano fondati su dati reali, purtroppo, non è ancora certo. Secondo Slow Food Italia è capillare la rete di analisi e controlli che vengono fatti sui prodotti di origine campana. E quando non lo sono, lo sono comunque in misura inferiore rispetto agli altri che non rispettano i parametri di qualità. Per fronteggiare l'attacco mediatico a cui sono stati sottoposti questi prodotti agricoli occorre restituire dignità e valore al comparto agricolo locale, che purtroppo sta ancora pagando il prezzo più alto, il primato di eccellenza che gli spetta di diritto. Ecco perché occorre diffondere le eccellenze tipiche provenienti anche da questi territori.

La diffusione di modelli alimentari "globalizzati", ha paradossalmente esasperato la ricerca di prodotti che mettono al centro la riscoperta delle tradizioni locali, l'agricoltore e i prodotti agroalimentari. L'avanzamento tecnologico, inoltre, ha assunto una importanza notevole in tutto il settore agroalimentare infatti sono state facilitate la produzione e la commercializzazione di prodotti non più locali ma "glocali" che coniugano cultura, tradizione, gusto e virtualità. La Regione, pertanto, per disciplinare, implementare e razionalizzare le attività intraprese e rispondere così alle crescenti richieste del mondo scolastico, dei consumatori, dei produttori agricoli, intende dotarsi di un proprio strumento legislativo. L'obiettivo della proposta è quello di far acquisire degli stili alimentari corretti, promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità in un mercato "glocale", responsabilizzando e formando i soggetti operanti nel settore dell'educazione, coinvolgendo le famiglie quale modello comportamentale di riferimento e attivando partecipazioni delle Amministrazioni Locali nelle iniziative in campo alimentare, il tutto senza prescindere dal prendere in considerazione le tecnologie informatiche.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Nello specifico, i contenuti dell'articolato, sinteticamente esposti, sono i seguenti:

l'articolo 1 stabilisce le finalità della legge;

l'articolo 2 enuncia le definizioni dei prodotti agroalimentari;

l'articolo 3 individua le competenze regionali, esplicita il piano regionale e delle attività di promozione per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole;

l'articolo 4 indica le modalità di approvazione del piano regionale, su proposta del Giunta regionale;

l'articolo 5 indica le modalità operative per il conseguimento delle finalità individuate nella proposta legislativa;

l'articolo 6 prevede la norma per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla proposta legislativa;

l'articolo 7 indica l'entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

Il Presidente

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per le finalità della presente legge è prevista, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000 (trentamila). L'importo, pur esiguo, consentirà di mettere in moto il meccanismo delle attività di promozione e di orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole. Infatti le risorse possono essere destinate per l'anno finanziario corrente così come segue :

- a) € 10.000 (diecimila) ai Comuni per l'aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare e comunque la valorizzazione e promozione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei prodotti agroalimentari così come definiti dall'art. 2;
- b) € 10.000 (diecimila) agli istituti scolastici per la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e informativi, così come definiti dall'art.5;
- c) € 5.000 (cinquemila) per sostenere la realizzazione e la diffusione di campagne informative, anche attraverso tecnologie informatiche per la comunicazione e prodotti multimediali, applicazioni informatiche, per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari previsti dall'art.2;
- d) € 5.000 (cinquemila) per premiare e finanziare i migliori progetti delle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art.1
(Finalità)**

1. La Regione promuove nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado il consumo dei prodotti di qualità previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 2.
2. La presente legge, nel rispetto della legge regionale n. 6 del 30 marzo 2012 "Riconoscimento della dieta mediterranea" persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuove il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, dei prodotti agroalimentari tradizionali, dei prodotti biologici e dei prodotti agroalimentari tipici, che, per cultura, caratteristiche organolettiche e tecnologie adottate sono meritevoli di rilevanza pubblica;
 - b) promuove la cultura alimentare mediante l'approccio sistematico tra il mondo scolastico, le fattorie didattiche, le aziende produttrici, gli enti locali, le associazioni di categoria, le attività della distribuzione ed i circuiti di comunicazione;
 - c) valorizza la diffusione delle informazioni negli aspetti storici, culturali, antropologici, ecologici e sociali legati alle produzioni alimentari, così come definite dall'art.2;
 - d) riqualifica i servizi di ristorazione collettiva all'interno delle scuole.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Per l'attuazione della presente legge si intendono per:
- a) prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP, e STG: i prodotti riconosciuti ai sensi del vigente Regolamento UE n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 e successive modifiche;
 - b) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti riconosciuti ai sensi del vigente decreto ministeriale n. 350 dell'8/09/1999 e successive modifiche;
 - c) prodotti agroalimentari tipici: i prodotti che per cultura, caratteristiche organolettiche e tecnologie adottate sono meritevoli di rilevanza pubblica, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006 del 20 marzo 2006 e del Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e successive modifiche;
 - d) educazione alimentare: l'attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni alla qualità complessiva dei prodotti per la promozione del benessere della persona, della società e dell'ambiente.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art. 3
(Competenze)**

1. Sono di competenza della Regione:

- a) la definizione del programma regionale, da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di durata triennale, per l'orientamento dei consumi, per l'educazione alimentare, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art.2;
- b) la promozione delle campagne di informazione, da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per i prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art.2 e per l'educazione alimentare, per favorire le interazioni tra la scuola e la famiglia, tra gli alunni e gli operatori scolastici anche mediante le tecnologie informatiche di comunicazione;
- c) la promozione dei percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico per sviluppare le attività didattiche e formative;
- d) la promozione tramite i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le università, gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di percorsi formativi dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare per lo svolgimento delle funzioni previste dalla lettera g), del comma 2, dell'art.5;
- e) la realizzazione del sito informatico dedicato alla informazione e alla diffusione dei progetti previsti dall'art.5, realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione;
- f) la realizzazione nell'ambito della biblio–medioteca regionale e comunale di una sezione dedicata, per la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni, anche giornalistiche, e di materiale afferente gli aspetti storici, culturali, antropologici, ecologici e sociali dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art.2.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art. 4
(Programma regionale)**

1. Il Consiglio regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il programma previsto dalla lettera a), del comma 1, dell'art.3 per l'orientamento dei consumi, per l'educazione alimentare e la promozione dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art.2, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
2. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione del programma previsto dal comma 1.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art. 5
(Modalità di intervento)**

1. Per il conseguimento delle finalità previste dalle lettere b), c) e d), del comma 1, dell'articolo 3, la Regione, nei limiti dei vincoli previsti dalla legge di bilancio regionale, provvede ad erogare i contributi economici, sulla base del regolamento adottato dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) agli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado della Regione;
 - b) ai Comuni della Regione per l'aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare, la valorizzazione e la promozione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art.2.
2. I contributi economici ai Comuni ed agli Istituti scolastici sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi ed informativi mediante le visite di studio alle fattorie didattiche iscritte all'albo regionale e presso i siti, le mostre ed i musei di particolare valenza regionale, per attuare le finalità previste dall'art.1;
 - b) la realizzazione dei percorsi formativi ed informativi mediante le attività di laboratorio, di coltivazioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 e di cucina;
 - c) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi per le famiglie, nelle fasi dell'attività svolta e per le iniziative di educazione alimentare aperte al contesto educativo e familiare, nonché per la divulgazione dei prodotti agroalimentari previsti dall'art.2;
 - d) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi mediante indagini storico-geografiche, ricerche fotografiche, descrizioni ed indagini conoscitive, per la promozione e la diffusione dei prodotti agroalimentari di cui all'art. 2;
 - e) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi, per incentivare il rapporto cibo-salute, per favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari, per promuovere la conoscenza della filiera produttiva dei singoli prodotti agroalimentari previsti dall'art.2, la qualità, la cultura del cibo e gli aspetti della trasversalità dell'educazione alimentare;
 - f) la realizzazione e la diffusione delle campagne informative, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche di comunicazione e di prodotti multimediali, di applicazioni telematiche, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari previsti dall'art. 2;
 - g) la progettazione dei percorsi formativi e informativi esclusivamente per i Comuni ai fini dell'aggiornamento professionale e della formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare per le finalità previste dall'articolo 1.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

3. I progetti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, previo regolamento da adottare da parte del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata della presente legge, possono essere finanziati dalla Regione anche ai fini dell'applicazione delle tecnologie informatiche sviluppate e per la realizzazione di materiale didattico, formativo ed informativo.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000 (trentamila).
2. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge stabilito in euro 30.000 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del titolo 1. Missione 20 (fondi e accantonamenti) programma 01 (fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Art.7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC.

Napoli, 18 settembre 2015

Carminè Mocerino